

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario	serv.commercio.terz@regione.fvg.it tel + 39 040 377 2405 fax + 39 040 377 2446 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Messaggio email
Trieste 9 maggio 2008
Prot. n. 1236/Prod./Comm.

Al Comune

Oggetto: Risposta a quesito in materia di contributi per i locali storici

Con e-mail del 7 aprile u.s. è stato posto un quesito in merito all'ammissibilità ai contributi previsti dall'articolo 89, comma 2, della LR 29/2005, di lavori di adeguamento di impianti e abbattimento delle barriere architettoniche non ancora iniziati ma per i quali risulta già emanato un provvedimento edilizio.

A tale proposito, occorre premettere che:

- l'articolo 6, comma 3, del regolamento emanato con DPRReg. n. 0351/Pres./2007 stabilisce che "i proprietari dei locali storici o gli aventi diritto presentano domanda di contributo al Comune nel quale è ubicato il locale medesimo prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono ...";
- il medesimo articolo 6, comma 5, prevede che "i Comuni approvano, ove previsto, i progetti e rilasciano, ai proprietari dei locali storici o agli aventi diritto il provvedimento abilitativo previsto per la realizzazione degli interventi ...";
- il citato articolo 6, comma 6, prevede altresì che "i Comuni, all'atto del rilascio del provvedimento abilitativo, possono concedere un contributo sulle spese effettivamente sostenute ...".

Ne consegue che l'inizio dei lavori per cui è richiesto il contributo a valere sui fondi regionali deve necessariamente essere successivo alla data di presentazione della domanda.

Per quanto concerne invece il rilascio del titolo abilitativo edilizio, lo stesso può precedere la domanda di contributo, purchè il Comune non conceda il contributo previsto dall'articolo 89, comma 1, della LR 29/2005 e dall'articolo 4 del regolamento emanato con DPRReg. n. 0351/Pres./2007.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.